

entro il 31 ottobre p.v.; il differimento del termine, già fissato al 31 luglio u.s., si è reso infatti necessario poiché quest'ultima data ha coinciso con la stipulazione dell'accordo, dilazionata per le ragioni avanti esposte. Il gruppo di personale di che trattasi è composto di n° 24 dipendenti assunti in età superiore ai 2 anni e di n° 2 dipendenti assunti in età minore ma sprovvisti dei requisiti prescritti per l'inquadramento ai sensi del Contratto Collettivo di lavoro 1941.

In sede di stipulazione dell'accordo 31 luglio 1958, il Sindacato aderente alla C.G. S. M. D. S. promossa in evidenza la particolare posizione dei dipendenti assunti in età inferiore a 2 anni, i quali rivendicano la applicazione nei loro confronti del Contratto Collettivo di Lavoro 1941, in base agli artt. 5 e 59 del Contratto stesso.

Le due norme contrattuali citate contemplano rispettivamente: